



Roma li 19-05-2009

Ministero delle politiche agricole

INDIRIZZI IN ALLEGATO

silviculturali e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
Div.7<sup>a</sup> - Servizio CITES Centrale

Prot. 200902912 Pos. XI/R

All. ....

**Oggetto:** CITES – Inclusione della specie *Anguilla anguilla* nell'allegato B del Reg. (CE) 338/97. Chiarimenti in merito alla detenzione del registro di detenzione CITES di cui al D.M. 8 gennaio 2002.

Il 13 marzo 2009, la specie *Anguilla anguilla* è entrata in Appendice II della Convenzione di Washington e in Allegato B del Reg. CE n.338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Nella fattispecie del Reg. CE 338/97, a seguito di tale inclusione l'anguilla europea (*Anguilla anguilla*) è soggetta in caso di importazione da Paesi extra-UE al rilascio di un permesso di esportazione emesso dal Paese di origine o un certificato di ri-export dal Paese di ultima ri-esportazione e da una corrispettiva licenza di importazione rilasciata dall'Autorità CITES competente del primo Paese di ingresso nell'Unione Europea. In Italia tale Autorità è il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto riguarda le esportazioni fuori dall'Unione europea dovrà essere richiesto una licenza di esportazione CITES sempre al Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, in caso di ri-esportazione, apposita istanza di certificato CITES di ri-export va presentata ai Servizi CITES Territoriali del Corpo forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome.

Per la movimentazione all'interno del territorio comunitario, sarà sufficiente la prova di legale acquisizione e si potrà comunque far sempre riferimento ai Servizi CITES Territoriali per ogni ulteriore chiarimento.

Per quanto concerne la detenzione per fini commerciali di specie incluse negli allegati A e B del Reg.(CE) 338/97, quali l'anguilla europea, dovrà essere compilato il registro di detenzione previsto dalla Legge 150/92 e istituito con il D.M. 8 gennaio 2002. L'istanza di rilascio del registro ed ogni eventuale richiesta di chiarimento in merito alle modalità di compilazione dello stesso potrà essere avanzata direttamente ai Servizi CITES del Corpo forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome competenti per territorio.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente in merito alla tenuta del registro di detenzione di specie CITES, ai sensi dell'art.5 della L.150/92 e del D.M. 8 gennaio 2002, con particolare riferimento all'avvenuta inclusione della specie *Anguilla anguilla* (anguilla europea) nell'allegato B del Reg. (CE) n.338/97, e sulla base delle indicazioni avute dal Ministero

CA\doc\lett\ditte\04

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale competente Autorità di Gestione CITES, si riporta quanto segue.

Considerato quanto sopra e tenuto presente che il registro previsto dal D.L.vo 148/2008 riassume agli obblighi del precedente D.M. 8 gennaio 2002, si reputa che siano esentate dalla tenuta del registro per specie di *Anguilla anguilla* le seguenti categorie:

- grossisti e dettaglianti (ivi comprese le peschiere e i pescatori) di solo pesce fresco (escludendo, pertanto, il prodotto surgelato), analogamente a quanto già previsto per l'ordine *Acipenseriformes* spp. (storioni) con circolare CITES n.13/2002;
- laghetti di pesca sportiva, analogamente a quanto già previsto con circolare CITES n.30/2002;
- tutte le figure già comprese ed autorizzate ai sensi del D.L.vo n.148/2008 e che detengano e compilino il relativo registro.

Come unità di misura sul registro in questione potrà essere riportato il peso in chilogrammi.

Si ribadisce che restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riguardo alla richiesta di licenze di importazione/esportazione e certificati di riesportazione CITES per movimentazioni dentro e fuori del territorio dell'Unione europea, così come previsto dal regolamento in oggetto.

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti direttamente anche ai Servizi CITES del Corpo forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome competenti per territorio.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
Pr. Dir. TSF/14/Ciro Longo